



Delibera n° 344 / 2018
del 18/10/2018
Direzione competente: AMM/SG/GARE/LEG

Oggetto: Contratto sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di supporto alla relazione (parte di diritto) relativa al contenzioso innanzi al TAR Puglia- Lecce promosso dal Consorzio Southgate Europe Terminal afferente l'assentimento in concessione del compendio denominato "Molo Polisettoriale" del Porto di Taranto. **CIG: ZF52563E8B**
Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016.
Assunzione del relativo impegno di spesa.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- ✓ il Consorzio Southgate Europe Terminal (*breviter* SET) ha proposto Ricorso (R.G. 1124/2018) innanzi al TAR Puglia Lecce, notificato il 26.09.2018, contro l'AdSP del Mar Ionio nonché il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Taranto e nei confronti della Yilport Holding per l'annullamento - previa sospensione cautelare e con richiesta di risarcimento danni - della delibera n. 7/2018, in data 31.07.2018, del Comitato della Gestione e della nota del 02.08.2018 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio SET la conclusione della procedura di dialogo competitivo afferente l'assentimento in concessione del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto, iniziata in data 11.05.2018, ed il contestuale avvio della pubblicazione e della valutazione della domanda di rilascio della concessione demaniale marittima del gruppo turco Yilport Holding pervenuta il 03.07.2018;
- ✓ trattasi di procedimento amministrativo di peculiare complessità concernente l'assentimento in concessione dell'intero compendio del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto e di indubbia rilevanza atteso il rilevante impatto socio-occupazionale ed il grande rilievo strategico per il rilancio dello scalo Jonico;
- ✓ sussiste la concreta ed impellente necessità di carattere legale di far fronte all'urgente esigenza - connessa all'imminente scadenza dei termini attesa la richiesta di misure cautelari - di resistere nel relativo giudizio per contrastare le pretese avversarie e di predisporre la relazione, corredata dalla necessaria documentazione di supporto, da inviare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce del cui patrocinio si vale l'Amministrazione.

Atteso che la Sezione Legale e Contenzioso dell'AdSP del Mar Ionio è, allo stato, costituita da sole due unità lavorative ed è priva, dal 01.08.2017, del Dirigente di ruolo in quanto il precedente è stato posto in quiescenza da tale data ed è tuttora in corso la fase di riorganizzazione; è oltremodo oberata dal carico di lavoro assegnato e ha necessità di un supporto particolare nella redazione della summenzionata relazione.

Ritenuto, pertanto, necessario affidare ad un Avvocato del libero Foro - di massima esperienza - l'incarico di supporto all'Amministrazione per la redazione della parte di diritto della relazione da inviare all'Avvocatura Distrettuale.

Accertato che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, co.1, L. 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi che si intendono acquisire;
- dalle verifiche istruttorie effettuate, risulta che il servizio è genericamente previsto nell'all.to 15 al capitolato d'oneri "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di supporto specialistico" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

Vista la Determinazione di Servizio n. 17/18 del 16.10.2018, di nomina del RUP/DEC del servizio, avv. Stefania Sardella.

Visto il Modello "Gara" in data 10.10.2018, nel quale:

- è stato indicato in qualità di Soggetto da invitare a presentare un'offerta per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, il Prof. Avv. Stefano Zunarelli, in quanto professore ordinario di diritto della navigazione presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, nonché professionista di massima e comprovata specializzazione a livello

nazionale e d internazionale nel Diritto dei Trasporti e della Navigazione e, quindi, Soggetto esperto e qualificato per l'espletamento delle attività di che trattasi;

- è stato quantificato l'importo a base della procedura di affidamento in € 6.000,00, oltre IVA e CAP, sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, considerando l'incarico come attività legale stragiudiziale di valore indeterminabile di particolare importanza, applicando l'importo medio previsto.

Atteso che il servizio in oggetto rientra nei limiti individuati dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nonché conformemente a quanto previsto al par.3.l delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*" gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 € possono essere affidati in via diretta. Tanto in aderenza ai principi generali cui deve essere improntato (anche) il procedimento amministrativo di selezione del contraente, al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e la proporzionalità delle forme, atteso il modesto importo stimato dall'affidamento (inferiore ad € 40.000,00), rispetto alla particolare complessità e durate delle procedure ordinarie di appalto;
- il richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra un valore economico molto limitato (comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E, 1 agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio di concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.lgs. 50/2016, art. 36, co. 2, lett. b) e c);
- in relazione alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione degli operatori da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336).

Ritenuto:

- pertanto, corretto ricorrere all'affidamento diretto del servizio in epigrafe ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la proporzionalità delle forme, considerato il modesto importo dell'appalto (inferiore a 40.000,00 €) rispetto alla particolare complessità e durata delle procedure ordinarie di aggiudicazione;
- appropriato e legittimo il ricorso alla valutazione dell'offerta in relazione alla sua congruità in termini di prezzo;
- che ai sensi dell'art. 32, co. 2, ultimo periodo del D.lgs.50/2016, la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre con le modalità indicate dal medesimo articolo.

Dato atto che:

- con foglio prot. n. 15540/SG/GARE, in data 17.10.2018, ai fini di un'indagine di mercato, quest'Amministrazione ha invitato il professionista sopra citato a produrre, entro il 20.10.2018, una proposta economica per l'esecuzione del servizio in oggetto;
- con il foglio precitato venivano, altresì, individuati i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - a) oggetto dell'incarico: supporto all'Amministrazione per la redazione della parte di diritto del Rapporto da inviare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la difesa in giudizio nel ricorso R.G. n. 1124/2018 proposto da Consorzio Southgate Europe Terminal innanzi al TAR Puglia Lecce, notificato il 26.09.2018, contro l'AdSP del Mar Ionio nonché il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Taranto e nei confronti della Yilport Holding per l'annullamento - previa sospensione cautelare e con richiesta di risarcimento danni - della delibera n. 7/2018, in data 31.07.2018, del Comitato della Gestione e della nota del 02.08.2018 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio SET la conclusione della procedura di dialogo competitivo afferente l'assentimento in concessione del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto, iniziata in data 11.05.2018, ed il contestuale avvio della pubblicazione e della valutazione della domanda di rilascio della concessione demaniale marittima del gruppo turco Yilport Holding pervenuta il 03.07.2018;
 - b) importo a base della procedura di affidamento: € 6.000,00, oltre IVA e CAP. Costi per la sicurezza da rischio interferenziale non sussistenti.

- c) termine massimo per l'esecuzione delle prestazioni: entro e non oltre 7 giorni dalla data fissata per l'udienza in Camera di Consiglio;
 - d) modalità di pagamento: in *un'unica soluzione* successivamente alla consegna della "Relazione" oggetto dell'incarico, previa verifica da parte del RUP, mediante bonifico bancario entro gg. 30 dall'emissione della fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva;
- la proposta economica del Prof. Avv. Zunarelli è pervenuta in data 17.10.2018 al protocollo dell'Ente.

Vista la proposta economica del Prof. Avv. Zunarelli, per un importo complessivo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA e CAP, costi della sicurezza da rischi interferenziali non sussistenti.

Vista l'attestazione di congruità del RUP, in data 18.10.2018, acquisita agli atti dell'Amministrazione.

Attesa la regolarità dell'*iter* procedimentale seguito.

Dato atto che l'Amministrazione - in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 6.3 del proprio Regolamento per l'acquisizione di beni/servizi/lavori approvato con Decreto n. 70/18 del 15.6.2018 - ha proceduto d'ufficio alla verifica "semplificata" dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario mediante richiesta (cfr. con foglio prot. n. 15264/SG/GARE del 11.10.2018) del certificato del casellario giudiziale generale mediante sistema CERPA-MASSIVA, riscontrata con esito "nulla" (cfr. certificato del Ministero della Giustizia n. 4238908/2018/R del 12.10.2018).

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario.

Rilevata, pertanto, l'esistenza dei presupposti per l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016 del servizio al Prof. Avv. Stefano Zunarelli.

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016, è applicabile al presente affidamento - in quanto di importo inferiore a 40.000,00 € - la stipulazione semplificata *mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere*.

Dato atto che il capitolo **U113/170 "spese legali, giudiziarie e varie"** inserito nell'U.P.B. 1 – Titolo I "Uscite correnti", del Bilancio di previsione 2018 presenta la disponibilità della spesa occorrente.

Sentito il Segretario Generale che, ai sensi dell'art. 10 della L. 84/1994 e smi, ha espresso il proprio parere favorevole nel merito.

Letto ed applicato il D.lgs. 50/2016 e smi.

Visti:

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 8.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera del Comitato di Gestione n. 4/17, in data 18.4.2017, di nomina del Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

DELIBERA

- di considerare la narrativa in premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre - ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016 - l'aggiudicazione efficace del servizio di che trattasi in favore del Prof. Avv. S. Zunarelli, con domicilio professionale in Bologna (BO) alla via Santo Stefano n. 43 per l'importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre IVA e CAP, costi della sicurezza da rischi interferenziali non sussistenti;
- che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs.50/2016, con esclusione del deferimento al sistema arbitrale;
- di stabilire che si procederà alla stipulazione del contratto - ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016 - mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente, mediante posta elettronica certificata;

- di impegnare in conto competenze, sul capitolo di spesa **U113/170 "Spese legali, giudiziarie e varie"**, la somma di **€ 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00)** per provvedere alle esigenze suindicate;

CAPITOLO	PREVISIONE DI BILANCIO	IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	RIMANENZA DA IMPEGNARE
U113/170	€ 70.000,00	€ 7.805,37	€ 6.344,00	€ 55.850,63

- di trasmettere copia del presente atto alla *Sezione legale e Contenzioso* ed alla *Sezione gare e contratti* dell'Ente per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente delibera sia pubblicata sul profilo del committente alla sezione amministrazione trasparente secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

visto:

il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)

Il Presidente
prof. avv. Sergio Prete (*)



(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 25.10.2018